OSSERVATORIO TECNICO E LEGISLATIVO

6 ottobre 2025

Oggetto: Analisi delle principali novità di interesse per gli enti del Terzo settore

Con la presente, siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione un approfondimento in merito alle principali novità del periodo riguardanti gli enti del Terzo settore e la disciplina loro applicabile.

La newsletter è curata con il contributo dei componenti dell'Osservatorio.

Sommario

1. Recupero ICI 200-2011: approvato Dpcm con termini di presentazione della dichiarazione e versamento dell'imposta e degli interessi 2
2. Decorrenza dei regimi fiscali elaborati dalla riforma del Terzo settore (comfort letter e decreto fiscale) 3
3. Approvazione dello schema di decreto attuativo della delega fiscale con disposizioni rivolte al Terzo settore: sterilizzazione delle plusvalenze nel passaggio dei beni da commerciale a non commerciale 4
4. Pubblicazione del c.d. "Decreto controlli" 5
5. Avviso n. 2/2025: finanziamento di progetti e iniziative di rilevanza nazionale nel Terzo Settore 7
6. Vigilanza e controllo dei flussi finanziari che coinvolgono enti non profit 7

1. Recupero ICI 200-2011: approvato Dpcm con termini di presentazione della dichiarazione e versamento dell'imposta e degli interessi

È stato approvato - ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che reca termini e modalità di presentazione della dichiarazione unica per la restituzione dell'ICI 2006-2011 in attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 131.

Ricordiamo al riguardo che, ai sensi della citata previsione dell'articolo 16-bis, gli enti non commerciali che abbiano presentato la dichiarazione IMU/TASI in almeno uno dei periodi d'imposta 2012 o 2013 per un'imposta superiore a 50.000 euro annui o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, devono presentare una dichiarazione per il recupero dell'ICI relativamente al periodo dal 2006 al 2011.

Il menzionato DPCM stabilisce ora che la citata dichiarazione va presentata entro il prossimo 30 novembre 2025; il modello di dichiarazione verrà approvato e reso pubblico dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il versamento dell'imposta oggetto di recupero andrà effettuato entro il successivo 30 dicembre 2025.

I principali adempimenti posti a carico degli enti interessati sono essenzialmente tre:

1. verificare l'applicabilità o meno della norma con riferimento alla soglia dei 50mila euro dichiarati o versati nel 2012 o nel 2013;
2. calcolare il *quantum* dell'ICI 2006-11 dovuta e dei relativi interessi, applicando la disciplina dell'IMU relativa all'anno 2013;
3. verificare se ricorrono possibili ipotesi di esenzione dall'obbligo di restituzione, in base alle regole sugli aiuti di Stato in materia di *de minimis* e di SIEG.

2. Decorrenza dei regimi fiscali elaborati dalla riforma del Terzo settore (comfort letter e decreto fiscale)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. decreto fiscale (d.l. n. 84/2025) il Governo ha fissato ufficialmente la decorrenza dei nuovi regimi fiscali previsti dalla riforma del Terzo settore. L'intervento si è reso possibile a seguito della Comfort letter rilasciata dalla DG COMP della Commissione UE nei confronti dell'Italia in data 7 marzo 2025, ove si afferma che i regimi fiscali elaborati dalla riforma del Terzo settore non costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il diritto dell'Unione Europea.

In particolare, gli articoli 8 e 14 del citato d.l. 84/2025 precisano che:

a) le disposizioni tributarie contenute nel Titolo X del Codice del Terzo settore – eccezion fatta per l'articolo 77 del CTS in tema di titoli di solidarietà – si applicheranno alla generalità degli ETS a decorrere "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025" (cfr. articoli 101 comma 10 e 104 comma 2 CTS, come novellati dall'articolo 8 del decreto fiscale);
b) le disposizioni tributarie di cui all'articolo 18 – eccezion fatta per i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo in tema di incentivi ai soggetti che finanziano le imprese sociali – si applicheranno alle imprese sociali a decorrere "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025" (cfr. articolo 18, comma 9, d.lgs. n. 112/2017, come novellato dall'articolo 14 del decreto fiscale).

Materialmente, per gli enti del Terzo settore con esercizio coincidente con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), i nuovi regimi fiscali del Terzo settore troveranno applicazione concreta dal 1° gennaio 2026.

Per gli ETS con esercizio non coincidente con l'anno solare, invece, la decorrenza dei nuovi regimi fiscali è fissata al primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. In concreto, se l'esercizio dell'ente del Terzo settore va dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno, le regole fiscali dettate dal CTS (e, eventualmente, dal decreto di riforma dell'impresa sociale) opereranno dal 1° luglio 2026.

Tanto premesso, a far data dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, per gli ETS opereranno le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 79 del CTS, recante i criteri per determinare quando una data attività di interesse generale possa considerarsi commerciale o non commerciale (commi 2 e 2-bis) nonché i criteri per qualificare l'ente del Terzo settore, nel suo complesso, come ETS di natura commerciale o ETS di natura non commerciale

(commi 5 e seguenti), nonché le ulteriori specifiche ipotesi di decommercializzazione contenute nel corpo del citato articolo 79;

b) il regime forfettario ai fini IRES di cui all'articolo 80 del CTS, opzionabile dagli enti del Terzo settore di natura non commerciale (ai sensi del precedente articolo 79) limitatamente alle attività commerciali svolte;
c) il regime speciale ai fini IRES e IVA riservato ad ODV e APS che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano realizzato ricavi da attività commerciale non superiore alla soglia di 85.000 euro annui;
d) le specifiche ipotesi di decommercializzazione dettate, rispettivamente, per ODV, enti filantropici (art. 84 CTS), APS e società di mutuo soccorso (art. 85 CTS);
e) con riferimento alle realtà del Terzo settore dotate della qualifica di impresa sociale, le disposizioni di cui all'articolo 18 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 112/2017, recanti un regime di detassazione degli utili prodotti a condizione che gli stessi siano accantonati in apposita riserva e destinati all'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

3. Approvazione dello schema di decreto attuativo della delega fiscale con disposizioni rivolte al Terzo settore: sterilizzazione delle plusvalenze nel passaggio dei beni da commerciale a non commerciale

In data 22 luglio 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto attuativo delle disposizioni contenute nella legge delega per la riforma fiscale (i.e. Legge n. 111/2023) e specificamente rivolte agli enti del Terzo settore.

Il provvedimento è attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari che potranno proporre osservazioni e eventuali proposte di integrazione.

Tra le novità di maggior rilievo figura quella volta a neutralizzare gli effetti derivanti dal mutamento di inquadramento fiscale delle attività di interesse generale svolte dagli ETS. Infatti, attività oggi considerate commerciali ai sensi del TUIR potrebbero, dal 1° gennaio 2026, qualificarsi come "non commerciali" in virtù dei nuovi parametri fissati dall'art. 79 del Codice del Terzo settore (CTS). Questo passaggio verso la non commercialità comporterebbe l'emersione di plusvalenze tassabili in ragione della fuoriuscita "figurativa" dei beni dal regime d'impresa (art. 86 del TUIR). Per ovviare a tale situazione, si introduce l'art. 79-bis nel Codice del Terzo settore, recante un regime

speciale di neutralizzazione fiscale di tali plusvalenze, opzionabile dagli ETS e valido fintantoché i beni siano utilizzati per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Se il bene è utilizzato in modo difforme o è ceduto, la plusvalenza tornerà a concorrere alla formazione del reddito imponibile.

Lo stesso decreto attuativo prevede novità di rilievo per gli ETS con qualifica di APS e ODV che scelgano di opzionare il regime forfettario di cui all'articolo 86 del CTS. Ci si riferisce, nello specifico:

a) all'introduzione di un esonero dagli obblighi di certificazione, memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi incassati da ODV e APS in regime ex art. 86 del CTD;

b) all'armonizzazione della soglia di accesso a tale regime speciale nella cifra di 85.000 euro annui di ricavi da attività commerciali, in coerenza con l'articolo 284 della direttiva IVA.

Da ultimo, il decreto attuativo della delega fiscale si occupa altresì di precisare che, a far data dalla piena operatività delle disposizioni fiscali di riforma del Terzo settore, il regime speciale di cui alla Legge n. 398/1991 resterà opzionabile unicamente dagli enti sportivi dilettantistici (ASD e SSD) non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per la generalità degli enti associativi, invece, tale regime non sarà più opzionabile.

4. Pubblicazione del c.d. "Decreto controlli"

In data 15 settembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 il Decreto 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il decreto attua le disposizioni di principio contenute nell'articolo 96 del CTS definendo forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo settore.

Le verifiche riguarderanno tutti gli enti del Terzo settore, eccezion fatta per le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, già sottoposte al meccanismo di vigilanza del Registro imprese.

Il decreto individua tre finalità principali dei controlli:

- la verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti di iscrizione al RUNTS;

- l’accertamento del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- la sorveglianza sul rispetto degli obblighi derivanti dall’iscrizione.

I controlli ordinari saranno effettuati a cadenza triennale e potranno essere condotti non solo dagli uffici del RUNTS, ma anche da reti associative nazionali e Centri di servizio per il volontariato convenzionati con il Ministero, seppur limitatamente agli enti ad esse aderenti. I controlli straordinari, invece, saranno disposti in presenza di segnalazioni o irregolarità emerse, con competenza esclusiva degli uffici del RUNTS.

Il primo ciclo di verifiche scatterà dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione dell’ente nel Registro Unico.

Le ispezioni si concentreranno, tra l’altro, su:

- compatibilità tra statuto e qualifica ETS;
- numero minimo di associati nelle APS e OdV;
- effettivo svolgimento di attività di interesse generale in via prevalente;
- rispetto delle regole sulla non distribuzione degli utili;
- redazione e deposito dei bilanci;
- pubblicazione online dei compensi per enti con entrate oltre i 100.000 euro;
- corretto inquadramento e assicurazione dei volontari;
- consistenza del patrimonio minimo per gli enti con personalità giuridica.

Per gli enti con entrate annue inferiori a 60.000 euro, il decreto prevede un regime di controllo semplificato, con verifiche limitate ad alcuni aspetti essenziali.

Se dai controlli emergono delle irregolarità sanabili, il soggetto incaricato inviterà l’ente alla regolarizzazione in un termine compreso fra i 30 e i 90 giorni. Se l’ente non provvederà nei termini concessi alla regolarizzazione o se dal controllo emergeranno irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato invierà il verbale via PEC all’ente assegnandogli un termine di 15 giorni per l’invito di eventuali osservazioni e controdeduzioni. Decorso il termine ed esaminate le osservazioni pervenute il controllore invierà al RUNTS una proposta motivata, non vincolante per eventuali provvedimenti nei confronti dell’ente.

5. Avviso n. 2/2025: finanziamento di progetti e iniziative di rilevanza nazionale nel Terzo Settore

Con D.D. n. 201 del 16 settembre è stato adottato l'Avviso n. 2/2025 per il finanziamento di progetti e iniziative di rilevanza nazionale nel Terzo settore.

La procedura di individuazione dei beneficiari si rivolge a ODV, APS, reti associative fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS o all'anagrafe delle ONLUS, con l'obiettivo di sostenere attività di interesse generale a beneficio della collettività.

Le iniziative e i progetti dovranno essere caratterizzati da attività concrete sul territorio, in almeno 10 regioni, in grado di migliorare il benessere sociale, l'inclusione e la sostenibilità nelle comunità, sulla scorta degli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento di cui all'Allegato 1 dell'Avviso. Per ogni progetto/iniziativa si può richiedere un finanziamento compreso tra 250 e 500mila euro e deve avere una durata compresa tra 12 e 18 mesi.

La dotazione complessiva per l'Avviso è pari a €13.537.043,39, distribuita su due annualità: 80% nel 2025 (anticipo) e 20% nel 2027 (saldo).

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma ministeriale. Presentazioni delle domande fra le 10 del 25 settembre 2025 e le 15 del 28 ottobre 2025.

Per partecipare, i soggetti proponenti devono garantire un cofinanziamento obbligatorio pari al 20% per ODV e APS, mentre le fondazioni dovranno garantire un cofinanziamento del 50%.

6. Vigilanza e controllo dei flussi finanziari che coinvolgono enti non profit

L'articolo 11 del c.d. decreto Omnibus (d.l. 95/2025), rubricato "Misure urgenti in materia di riciclaggio", ha introdotto novità di particolare rilievo per gli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi, sociali o fraterni nonché per svolgere altre attività considerate di pubblica utilità.
Nello specifico, si introducono nuove disposizioni volte a prevenire e contrastare il rischio di abuso, a fini di finanziamento del terrorismo, degli enti sopra menzionati.

Il decreto attribuisce al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), organo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nuove funzioni di monitoraggio e controllo sui flussi finanziari degli enti *non profit*, in particolare quando vi siano richieste provenienti da Stati esteri o da organismi internazionali in merito a flussi economici "sospetti".
Il Comitato sarà dunque chiamato a vigilare sul corretto utilizzo dei fondi e a garantire risposte tempestive in un contesto di cooperazione internazionale.
Gli enti interessati dovranno quindi essere in grado di dimostrare la provenienza e la destinazione delle risorse, assicurare la tracciabilità delle erogazioni e dei trasferimenti di danaro e altre utilità nonché documentare l'esistenza di procedure interne di controllo proporzionate al rischio.
Una delle novità di maggiore impatto riguarda la necessità per il Comitato di proporre "tempestivamente" al Ministero l'adozione di decreti di congelamento dei fondi e delle risorse collegati a soggetti ritenuti sospetti, misura che si pone in linea con le raccomandazioni del GAFI in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo e rischio di sfruttamento, a tal fine, delle organizzazioni non profit.
Per il Terzo settore e per il non profit in generale – nonché per i soggetti che, a diverso titolo, con essi si relazionano - questo si traduce nella necessità di un rafforzamento dei sistemi di controllo, attuabile attraverso l'implementazione di procedure dedicate al monitoraggio e alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Si tratta di un impegno che riguarderebbe tanto l'attività di erogazione diretta – ove l'ente destina fondi a progetti o beneficiari specifici – quanto, e in misura ancor più delicata, le cosiddette erogazioni "a catena", ossia quei flussi economici ove l'ente percettore trasferisce le risorse ricevute verso altre entità, che a loro volta possono ulteriormente erogarle.